

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La bozza di D. P. C.M. dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 L. 30 ottobre 2013 n. 125.

In particolare il legislatore demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 4 per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale. Al medesimo decreto sono altresì demandate "specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza".

La ratio della norma va individuata nella consapevolezza della peculiarità del settore, nell'ambito del quale la permanenza del blocco del turn-over ha portato al reiterarsi del ricorso a forme di lavoro flessibile di tutto il personale, ivi compreso quello appartenente alle aree dirigenziali, medico veterinario e sanitaria, al fine di garantire l'attuale livello di erogazione delle prestazioni previste dai Livelli essenziali di assistenza, anche attraverso il mantenimento e lo sviluppo di programmi di ricerca in sanità, in ossequio all'articolo 32 della Costituzione. Il legislatore ha previsto pertanto per gli enti del Servizio sanitario nazionale un apposito d.p.c.m. per disciplinare le procedure speciali di reclutamento provvisorio - e le connesse proroghe dei contratti a tempo determinato - previste dai commi 6, 7, 8 e 9 del citato articolo 4, tenendo conto delle specificità del settore, nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti.

La bozza di d.p.c.m. si propone pertanto di disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dalla norma primaria:

- procedure di reclutamento speciale transitorie (2013-2016), destinate al personale in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato in misura non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni a tempo indeterminato;
- procedure di reclutamento speciale per LSU e LPU;
- la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato;
- possibilità di partecipare alle procedure in questione per il personale dedicato alla ricerca in sanità e per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione.

In particolare:

- l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, destinato agli enti del Servizio sanitario nazionale, riservando le procedure ivi previste al personale del comparto sanità, e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario, prevedendo anche specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità.

- gli articoli 2 e 3 si propongono di dare attuazione al comma 6 dell'articolo 4 della legge che disciplina specifiche procedure selettive riservate al personale con contratto a tempo determinato. In particolare l'articolo 2 prevede che gli Enti di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2016, possono bandire apposite procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1. Le procedure, in conformità a quanto previsto dal legislatore sono bandite nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e di contenimento della spesa di personale, così come richiamati nelle premesse, previo esperimento delle procedure di cui all'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - e sono riservate:

-al personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche presso enti, del medesimo ambito regionale, diversi da quello che indice la procedura. Quest'ultima disposizione in particolare tiene conto della specificità del settore nel

quale i contratti a tempo determinato sono spesso stipulati con enti diversi del medesimo ambito regionale.

Fermo restando che l'esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 4, commi 5 e 6 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, concorrono a garantire l'adeguato accesso dall'esterno e pertanto non gravano sul 50 per cento del budget assunzionale destinato alle procedure speciali riservate, alle procedure concorsuali previste dal decreto si applicano per ciascuna categoria di personale le disposizioni rispettivamente previste dall'ordinamento; l'articolo 3 dispone, in attuazione di quanto previsto dal legislatore che le procedure concorsuali disciplinate dal decreto sono avviate, **fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente**, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse assunzionali disponibili ovvero a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento. Per le Regioni soggette a Piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 bis del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in virtù del quale "nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn over ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può' essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi. La predetta disapplicazione é disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport."

Le graduatorie definite in esito alle procedure speciali selettive sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle relative risorse.

- l'articolo 4 in attuazione del comma 9 dell'articolo 4 della legge, prevede che gli enti di cui all'articolo 1, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai

posti in dotazione organica vacanti, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale indicato all'articolo 2 sino all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, **nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, dei vincoli eventualmente previsti nei piani suddetti**. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 ter del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in ordine alla possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato del personale sanitario.

- l'articolo 5, in attuazione del comma 8 dell'articolo 4 della legge, disciplina le procedure di reclutamento speciale per i lavori socialmente utili ed i lavoratori di pubblica utilità; si prevede che gli enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280. A tal fine gli enti attingono agli elenchi predisposti ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

- l'articolo 6 in attuazione di quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 4 della legge, detta specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca e per il personale medico in servizio presso i pronto soccorso delle Aziende Sanitarie. Si prevede che alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal decreto è ammesso a partecipare il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato dedicato alla ricerca in sanità. **Al riguardo, si intende fare riferimento al personale assunto con contratto a tempo determinato di lavoro subordinato dagli enti del SSN, specificamente per lo svolgimento di attività di ricerca; in particolare si richiama l'articolo 15 octies del dlgs n.502 del 1992 s.m. che stabilisce: “per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista”.** Tale disposizione prevede,

pertanto, la possibilità di stipulare i predetti contratti di lavoro a tempo determinato per l'attuazione di progetti finalizzati, che, in quanto tali, possono contemplare anche attività di ricerca in senso stretto, oltre che attività clinico- assistenziale.

Ciò premesso il predetto personale potrà partecipare alle procedure concorsuali riservate indette per le diverse qualifiche del personale del SSN, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle predette qualifiche.

Per il personale dedicato alla ricerca in sanità, si individua quale titolo di studio di accesso alle procedure concorsuali riservate, bandite nel rispetto delle disposizioni vigenti per l'accesso alle diverse qualifiche del SSN, **anche la laurea specialistica o magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie (classe 9/S e LM-9), in biotecnologie agrarie (classe 7/S e LM-7) e in biotecnologie industriali (classe 8/S e LM-8), nei limiti di cui ai decreti interministeriali del 28 giugno 2011, dell'11 novembre 2011 e del 15 gennaio 2013. Infatti, i decreti interministeriali da ultimo citati hanno riconosciuto l'equipollenza dei menzionati titoli alla laurea specialistica e/o magistrale in Biologia (classe 6/S e LM-6) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario, purché in presenza degli specifici requisiti ivi indicati.** Si prevede, altresì, che costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca. I rapporti di lavoro a tempo determinato **del personale dedicato alla ricerca nel SSN**, in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 125 del 30 ottobre 2013 sono prorogati fino al completamento delle stesse procedure concorsuali e comunque fino al 31 dicembre 2016.

L'ultimo comma dell'articolo in esame dispone che il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa presso i servizi di emergenza e urgenza, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è ammesso a partecipare ai concorsi ancorché non in possesso del diploma di specializzazione.

Dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto si limita a disciplinare specifiche procedure concorsuali riservate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, tenuto conto dei vincoli assunzionali esistenti a legislazione vigente.